



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N. 71 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. L.R. 18.03.2011, N. 3.

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	ROSSO ELENA	Presente
BELLO SANDRO	P	SCHIFFO ANDREA	Presente
PECILE CHIARA	P	MONACO GIUSEPPE	Presente
ZANNIER ANNA	P	SIALINO RAFFAELLA	Assente
DREOSSI MARTINA	P	PRESELLO EZIO	Presente
MONACO ERIKA	P	CECONE ALEX	Presente
BULFONE DOMENICO	P	ZORATTI DANIELE	Presente
DI BIN ELISA	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	Presente
BERTUZZI LEANDRO	P		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. Riotto Lucia

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. L.R. 18.03.2011, N.3

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", la quale, all'articolo 8, comma 6, prevede che...*" I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;*

VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni", la quale prevede all'articolo 16, comma 1, che i Comuni approvino il regolamento comunale per la telefonia mobile;

ATTESO che i principali obiettivi perseguiti dalla succitata normativa sono riferibili:

- alla tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici;
- all'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
- alla minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
- alla salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale temperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
- alla minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- al soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
- ad un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
- alla riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
- all'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
- all'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
- alla trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico;

RICORDATO che il Comune di Fagagna è dotato di "Regolamento Comunale per la telefonia mobile" approvato con deliberazione Consiliare n. 65 del 19.12.2014 e successivi aggiornamenti approvati con deliberazione consiliare n. 67 del 21.12.2017, n. 31 del 16.07.2018 e n. 48 del 24.09.2019;

RICORDATO che la continua evoluzione tecnologica della materia e le nuove richieste di localizzazione da parte delle compagnie telefoniche, comportano un aggiornamento del Regolamento in parola;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio urbanistico ambientale n. 10 del 08.11.2017, con la quale veniva affidato alla ditta Polab Srl di Navacchio (PI), l'incarico dell'aggiornamento del succitato regolamento comunale per la telefonia mobile per il Comune di Fagagna a seguito delle nuove comunicazioni pervenute dai gestori;

VISTI gli elaborati debitamente predisposti dalla ditta Polab Srl, pervenuti in data 09.06.2020 ed assunti al protocollo 6052, così costituiti:

- Relazione tecnica;
- Allegato 1. Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell'impatto elettromagnetico. Stato attuale;
- Allegato 2. Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell'impatto elettromagnetico. Stato implementato;
- Allegato A – Mappa delle localizzazioni;

PRESO ATTO che il presente aggiornamento non va a modificare l'elaborato "Regolamento comunale per la telefonia mobile" per cui mantiene validità quello precedentemente approvato con la sopra citata deliberazione consiliare n. 67 del 21.12.2017;

RITENUTO che tali elaborati siano rispondenti alla volontà dell'Amministrazione comunale e quindi meritevoli di approvazione;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto Comunale;

UDITO l'intervento del Sindaco, il quale propone al Consiglio Comunale di anticipare la trattazione del punto n. 6 all'ordine del giorno, recante l'approvazione del regolamento comunale per la telefonia mobile, essendo disponibile, in collegamento audiovisivo l'ing. Turco della ditta Polab. Il Consiglio comunale, all'UNANIMITÀ dei voti, decide di anticipare la trattazione del punto n. 6 che diviene, quindi, punto n. 5 all'ordine del giorno.

Si dà, quindi, atto della presenza, in collegamento audiovisivo dell'ing. Turco della ditta Polab.

UDITO l'intervento dell'ing. Turco il quale rende dettagliata e puntuale illustrazione del Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base sul territorio comunale per la telefonia mobile, precisando, in particolare:

- rispetto al piano dell'anno precedente, non sono pervenute richieste di valutazione di nuove aree di localizzazione degli impianti;
- gli impianti attualmente esistenti sono in numero di 5; sono pervenute 11 nuove richieste di programmi di sviluppo da parte delle compagnie telefoniche che sono state soddisfatte con 5 aree comunque già ricomprese e individuate nel piano dell'anno scorso;
- è in corso di completamento il percorso avviato negli anni precedenti di distribuzione degli impianti, senza aggravio ulteriore di carico elettromagnetico;
- la novità 2020 è data dal fatto che i programmi di sviluppo presentati dagli operatori riguardano anche la tecnologia 5G, che viaggia su tre tipi di frequenza, la più importante è quella di 700MHz, che rappresenta la frequenza più bassa sino ad ora usata per la tecnologia mobile; essendo questo tipo di radiofrequenza concessa dallo stato italiano alle emittenti televisive digitali, agli operatori è preclusa la disponibilità sino al 1° luglio 2022, con possibilità di presentare richiesta, secondo il codice delle telecomunicazioni, non prima di dodici mesi prima dalla messa in funzione degli impianti. Quindi, non si attende alcuna richiesta sino al 1° luglio 2021 in tecnologia 5G 700Mhz;

- gli operatori potrebbero, invece, chiedere le antenne a 3,7 GHz che non garantisce ampia copertura e quindi un servizio efficace;
- il DL semplificazioni 78/2020 ha introdotto l'autocertificazione ma, sempre nei 30 giorni dal deposito della richiesta il Comune o l'ARPA, può rendere parere non favorevole

UDITO l'intervento del Consigliere Schiffo, il quale pone all'ing. Turco le seguenti domande, che vengono qui riportate come da indicazione del medesimo Consigliere:

"1- Per quale motivo, nella relazione di impatto elettromagnetico non per tutte le antenne/gestori è stata prevista la tecnologia 5G?

2 -Cosa succederebbe al momento se qualcuno chiedesse di installare 5G sulle attuali antenne e con il piano vigente?

3-E' corretto dire che con il prossimo anno, vista la possibilità di inoltrare richieste per impianti basati su frequenza 700Mhz (e dunque attendendo un certo interesse da parte degli operatori) la decisione sull'accogliere questi impianti sarà più politica che tecnica?

4- Cosa succederebbe qualora il prossimo anno -anche ricevendo ed analizzando richieste per installazione 5G- il nostro Comune non adeguasse il Piano?

5- E' corretto dire che con la tecnologia 5G l'impatto sarà maggiore? Potrebbe per favore spiegare la funzione lo scopo ed il funzionamento non delle antenne 5G installate sugli impianti previsti dal Piano ma di quelle che verrebbero poi installate in modo sparpagliato sul territorio?"

UDITO l'ing. Turco, il quale rende puntuale risposta ai quesiti posti dal Consigliere Schiffo nei seguenti termini:

- 1- per i nuovi impianti inseriti nel Piano di sviluppo è stata effettuata la simulazione con tecnologia 5G per tutti a prescindere dalla richiesta dell'operatore; mentre per l'esistente, in assenza di specifica richiesta, non è automatica l'implementazione a tale tecnologia 5G;
- 2- eventuali ulteriori richieste puntuali degli operatori, rispetto al Piano di Sviluppo e al regolamento oggetto di approvazione, non potranno essere accolte perché non previste in tali strumenti di programmazione;
- 3- la scelta potrebbe definirsi politica con riguardo alla scelta dei siti, non già in relazione alla possibilità di negare o meno la tecnologia 5G; a tal proposito, nel DL semplificazioni c'è un passaggio specifico che esclude in capo ai Comuni il potere di negare la tecnologia 5G; la scelta politica presuppone, comunque, un'istruttoria tecnica;
- 4- gli operatori, in tal caso, avrebbero titolo per l'installazione; la pianificazione preventiva interviene nella fase di elaborazione del processo di sviluppo della rete, ipotizzata dagli operatori sul territorio, ma sulla quale il Comune può, nei tre mesi di salvaguardia, decidere quali localizzazioni possono essere maggiormente idonee a ricevere l'implementazione della rete. Qualora il Comune non si renda parte diligente, è come se acquisisse in termini di silenzio assenso le richieste degli operatori, compatibilmente, comunque, con il programma di sviluppo;
- 5- quando si valuta un sito nuovo, viene adottato sempre il progetto più cautelativo tra quelli presentati dall'operatore che coincide con quello che prevede la valutazione del carico massimo su tutte le tecnologie contemporaneamente,

poiché si tratta di fare una validazione del sito; quindi, nei siti dove è stata inclusa la tecnologia 5G si è caricato al massimo le tecnologie e le potenze per verificare se, con il peggior progetto possibile, si raggiungono obiettivi di criticità o meno: va da sé che, a progetto esecutivo reale, si ottiene sempre un carico elettromagnetico inferiore rispetto ai valori oggetto di carico massimo. Quanto alle antenne che verrebbero sparpagliate sul territorio per potenziare il segnale, il ragionamento deve essere spostato dalla tenuta della rete allo sviluppo concentrato dei servizi. L'adeguamento in tecnologia 5G riguarderà solo la frequenza 700MHz e gli impianti saranno gli stessi che ci sono ora, pochi di più; dal momento in cui, invece, si utilizzeranno frequenze molto alte (3,7 o 27GHz con copertura dell'ordine di 30 metri da utilizzarsi in un contesto indoor o comunque circoscritti) queste piccole antenne si potranno moltiplicare, ma non per dare copertura, bensì per potenziare localmente un tipo di servizio.

UDITO l'intervento del Consigliere Schiffo, il quale rivolge al Consiglio l'appunto di attenzionare la localizzazione delle antenne, affinché non vi sia pregiudizio per l'ambiente di Fagagna.

UDITO l'intervento del Consigliere Zannier, il quale ringrazia l'ing. Turco per la chiarezza e puntualità dell'esposizione.

Con la seguente votazione resa in forma palese:

presenti 16

voti favorevoli n. 14

voti contrari n. 2 (Presello, Cecone)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 16, commi 7 e 10, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3, l'aggiornamento del Regolamento comunale per la telefonia mobile, redatto da Polab Srl di Navacchio (PI).

2. Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale Regolamento e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Allegato 1. Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell'impatto elettromagnetico. Stato attuale;
- Allegato 2. Analisi di elaborati e rappresentazioni grafiche dell'impatto elettromagnetico. Stato implementato;
- Allegato A – Mappa delle localizzazioni.

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistico ambientale di sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore del Regolamento comunale per la telefonia mobile in argomento.

Quindi, stante l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti, con la seguente votazione resa in forma palese:

FAVOREVOLI n. 14

CONTRARI n. 2 (Presello, Cecone)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa